

Riguardo al campo di applicazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 109/1994, in relazione a quanto disposto dalla direttiva 93/37, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che una disposizione di diritto nazionale che prevede la realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione da parte del titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato, a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, faccia parte di un complesso di norme in materia urbanistica dotate di caratteristiche proprie e dirette al raggiungimento di specifici obiettivi, distinti da quelli della direttiva 93/37, non è sufficiente a escludere la realizzazione diretta dall'ambito di applicazione di quest'ultima, qualora risultino soddisfatti tutti gli elementi necessari affinché essa vi rientri. Questa realizzazione deve pertanto essere assoggettata alle procedure previste dalla direttiva 93/37 allorché soddisfa le condizioni indicate da quest'ultima perché sussista un appalto pubblico di lavori e, in particolare, allorché è presente l'elemento contrattuale richiesto dall'art. 1, lett. a), di tale direttiva e il valore dell'opera è pari o superiore alla soglia fissata all'art. 6, n. 1, della stessa. Dall'art. 6, n. 3, della direttiva 93/37 risulta che, quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l'oggetto di un appalto, deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto per valutare l'importo di cui al n. 1 dello stesso articolo, che determinerà se tale direttiva si applichi o meno a tutti i lotti. Peraltro, in applicazione dell'art. 6, n. 4, della stessa, nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarsi all'applicazione della direttiva 93/37. Di conseguenza, qualora la convenzione stipulata tra un singolo, proprietario di suoli edificatori, e l'amministrazione comunale risponda ai criteri di definizione della nozione di «appalti pubblici di lavori» ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 93/37, l'importo di stima che in via di principio deve essere preso in considerazione al fine di verificare se la soglia stabilita da tale direttiva sia raggiunta, e se, di conseguenza, l'attribuzione dell'appalto debba rispettare le norme di pubblicità poste dalla stessa, può essere determinato solo in relazione al valore globale dei differenti lavori ed opere, sommando i valori dei differenti lotti. Prevedendo una procedura di attribuzione conforme a quanto disposto dalla direttiva 93/37 unicamente nell'ipotesi in cui l'importo di stima di ciascuno di questi lotti, considerato individualmente, supera la soglia di applicazione della stessa, la normativa italiana è incompatibile con tale direttiva.